

Tribunale Ordinario di Rieti

R.G. 35/2025

Sezione civile

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario promosso da

Ettore Chiavolini nato a Rieti il 17/09/1949, C.F: CHVTTR49P17H282G, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Emili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

con l'assistenza del dott. Giuliano Tavani in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019;

visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 17.02.2026 e la relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

visto il proprio decreto con il quale ha invitato parte ricorrente alla integrazione delle allegazioni;

vista, dunque, la documentazione prodotta ad integrazione e la relazione integrativa del gestore della crisi;



osservato che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale;

rilevato che non appare aver il CHIAVOLINI determinato la situazione di crisi con colpa grave, malafede o frode atteso che lo stesso ha assunto le obbligazioni in condizioni di sostenibilità potendo legittimamente confidare, all'origine, su una situazione economica stabile fondata sul trattamento pensionistico e sui compensi percepiti dalla Reset s.p.a., mentre il successivo stato di sovraindebitamento è dipeso esclusivamente da eventi sopravvenuti quali la perdita di tale reddito (integrativo della pensione) per inadempimento della suddetta società (come risulta, sia pur indirettamente, dagli estratti di conto corrente, ove dal 2019 non risultano più accreditati emolumenti su disposizione della detta società) e l'insorgenza della patologia tumorale (comprovata da certificati medici) che non ha consentito la ripresa di attività lavorativa foriera di introiti integrativi del trattamento pensionistico;

rilevato che non risulta che parte istante sia stata già esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative ex art. 69 c.c.i.i. all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – a questo Tribunale la “*sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 48/2023 pendente innanzi al Tribunale di Rieti nei*



confronti dell'istante, al fine di evitare la vendita giudiziaria dell'unica abitazione a disposizione dell'esponente”;

ritenute le misure protettive richieste funzionali ad assicurare la fattibilità del piano;

ritenuto dunque che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano (e debbano) essere concesse, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., onde non pregiudicare la sostenibilità del piano con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

DICHIARA APERTA

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Ettore Chiavolini nato a Rieti il 17/09/1949, C.F: CHVTTR49P17H282G,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Ettore Chiavolini nato a Rieti il 17/09/1949, C.F: CHVTTR49P17H282G, ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti previa cancellazione dei dati sensibili (ossia, i *“dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale”* nonché i *“dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”* ex art. 9 RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679) del ricorrente (a tal fine si invita il professionista facente funzioni di OCC a depositare nel fascicolo



telematico, entro sette giorni, la proposta e il piano recanti le parti da cancellare affinché il giudice possa autorizzarne la pubblicazione),

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC di comunicare la proposta con il relativo piano e il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare al professionista facente funzioni di OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista facente funzioni di OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE



ex art. 70, IV co. c.c.i.i. e per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento **la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub r.g.e 48/2023 pendente dinanzi il Tribunale di Rieti;**

AVVERTE

parte ricorrente e i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al professionista facente funzioni di OCC;

AVVISA

parte ricorrente che è suo onere depositare il presente provvedimento – che dispone la sospensione della sopra indicata procedura esecutiva – nei procedimenti di esecuzione già pendenti nei propri confronti perché in essi il G.E. possa prendere atto della qui disposta sospensione.

Si comunichi.

Rieti, 26.3. 2026

IL GIUDICE

Roberto Colonnello

